

Allegato A

PROPOSTA DELL'AUTORITÀ AI MINISTRI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER LA RIDETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA AI SENSI DELL'ARTICOLO 33TER DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021 N. 77 CONVERTITO IN LEGGE DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108

Allegato A

Indice

1.	Introduzione	3
2.	Elementi di contesto	4
3.	Proposta ARERA: Nuova modalità di riscossione degli OGdS	6
4.	Valutazione della fattibilità	8
4.1	Approfondimenti	8
4.2	Modello A: split attraverso piattaforma di pagamento con multi-beneficiario	9
4.3	Modello B: split attraverso l'ausilio di conti tecnici/transitori.....	10
5.	Impatti economici (costi e benefici) e requisiti implementativi della Proposta ARERA	10
5.1	Impatti economici delle nuove modalità di riscossione sul gettito degli OGdS sul cash-flow e sulla determinazione del fabbisogno di OGdS.....	10
5.2	Impatti economici a beneficio del Sistema del modello di riscossione oggetto della Proposta.....	11
5.3	Attuazione del modello di riscossione proposto.....	12
5.4	Requisiti normativi/regolatori funzionali all'implementazione del nuovo modello di riscossione.....	13
6.	Tempistiche di implementazione	14

Allegato A

1. Introduzione

- 1.1. L'articolo 33ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (di seguito: legge 108/21) prevede che: *“1. Su proposta dell’Autorità, con decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e della transizione ecologica, sono rideterminate le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che, anche avvalendosi di un soggetto terzo che possieda caratteristiche di terzietà e indipendenza, le partite finanziarie relative agli oneri possano essere destinate alla CSEA senza entrare nella disponibilità dei venditori. 2. L’attuazione delle previsioni si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”*
- 1.2. Le attuali modalità di riscossione degli Oneri Generali di Sistema (di seguito anche “OGdS”) come definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito anche “Autorità” o “ARERA”) in attuazione del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: “d.lgs. 79/99”) sintetizzate in Figura 1, prevedono che gli OGdS siano fatturati dalle imprese distributrici ai venditori¹ come *“adeguamento corrispettivo per l’accesso e l’uso della rete di trasmissione nazionale;”* si tratta quindi di *“maggiorazioni del servizio di trasporto”*, servizio erogato, appunto, dalle imprese distributrici ai venditori che necessitano di accedere e utilizzare la rete elettrica per poter dare esecuzione fisica ai contratti di fornitura di energia ai clienti finali; a loro volta i venditori fatturano gli OGdS ai clienti finali nella bolletta inserendoli alla voce *“spesa per oneri di sistema”*². I venditori, indipendentemente dall’ammontare che incassano dai clienti finali, sono tenuti a versare alle imprese distributrici il totale degli OGdS che dalle stesse imprese distributrici sono loro stati fatturati. A loro volta le imprese distributrici sono tenute a versare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito anche “CSEA”) l’ammontare totale degli OGdS fatturati ai venditori, indipendentemente dall’ammontare che incassano da questi.

¹ Nel presente documento si considera il “venditore” il soggetto che assume il ruolo sia di utente del dispacciamento e del trasporto che di controparte commerciale nei confronti del cliente finale.

² Bolletta 2.0, deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com.

Allegato A




Figura 1. Attuale modello di riscossione degli OGdS

1.3. Qualora le imprese distributrici e i venditori non incassino dalle rispettive controparti (venditori e clienti finali) gli OGdS che hanno in precedenza versato, non essendo essi i soggetti passivi degli OGdS (come chiarito dal giudice amministrativo, in base a un'interpretazione evolutiva del d.lgs 79/99, alla luce della successiva legge 83/2012)³, hanno diritto a essere ristorati di tale mancato incasso - nel caso in cui abbiano corrisposto l'intero ammontare fatturato senza averlo recuperato dalla rispettiva controparte (e fermo restando il loro comportamento efficiente nella gestione del credito). L'Autorità ha quindi istituito il:

- *Meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema versati dalle imprese distributrici alla CSEA e al GSE di cui alla deliberazione 1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel oggi confluito nel "Meccanismo di reintegrazione alle imprese distributrici di energia elettrica dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili in ordine agli oneri generali di sistema e agli oneri di rete" di cui alla deliberazione 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel;*

³ Come noto, in seguito a un contenzioso instaurato avverso la regolazione dell'Autorità in tema di garanzie del servizio di trasporto di energia elettrica, il giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, sent. 2182/2016; Tar Lombardia, sentt. 237/2017, 238/2017, 243/2017, 244/2017; Consiglio di Stato, sent. 5619/2007 e 5620/2017) ha affermato che, in conseguenza del sopraggiunto art. 39 del decreto-legge 83/2012, l'obbligo di versare gli OGdS sarebbe posto in capo ai clienti finali, e non più alle imprese di vendita, con la conseguenza che l'Autorità non avrebbe più il potere di eterointegrare i contratti di trasporto (in relazione alle garanzie da prestare e alla conseguente risoluzione per inadempimento) non può riguardare gli OGdS che il venditore non ha incassato dai clienti finali; peraltro, il medesimo giudice ha ritenuto legittima la regolazione dell'Autorità nella parte in cui attribuisce al venditore l'obbligo di fatturare e la responsabilità di riscuotere gli OGdS presso i clienti finali, col connesso obbligo di corrispondere il gettito all'impresa distributtrice.

Allegato A

- *Meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici di cui alla deliberazione 2 febbraio 2021, 32/2021/R/ee1⁴.*

2. Elementi di contesto

2.1. Ai fini di addivenire a una nuova modalità di riscossione degli OGdS finalizzata all'implementazione di quanto previsto dal citato articolo 33ter l'Autorità ritiene necessario perseguire i seguenti obiettivi:

- a) garantire l'effettività e tempestività del gettito degli OGdS;
- b) confermare le attuali modalità di gestione del rapporto con il cliente finale che vede nel venditore l'unico soggetto con cui si deve interfacciare (ciò anche in coerenza con l'attuale assetto dei rapporti definito dalla regolazione, ai sensi del quale il cliente finale conclude un contratto di fornitura col venditore il quale, a sua volta, conclude un contratto di trasporto con l'impresa distributrice – modificare tale assetto risulterebbe eccessivamente complesso e impattante sul sistema, a scapito, prima di tutto, del cliente finale, alla cui tutela è invero orientato l'articolo 33ter); ciò comporta che il nuovo modello di riscossione:
 - o mantenga una fattura unica, emessa dal venditore che comprende sia gli importi relativi alla fornitura che quelli degli OGdS;
 - o limiti, per quanto possibile, la revisione dei rapporti e degli accordi già in essere tra il cliente finale e il venditore con specifico riferimento alle modalità di pagamento della bolletta messe a disposizione al cliente finale dal venditore;
- c) mantenga la possibilità per il cliente della scelta tra una pluralità di strumenti⁵ e di canali di pagamento⁶, limitando al massimo eventuali modifiche alle modalità di pagamento a lui usuali.

2.2. L'Autorità ritiene inoltre indispensabile che, in ragione del fatto che il venditore è l'unico soggetto della filiera che fattura gli OGdS quale unica interfaccia per il cliente finale, in caso di inadempimento al pagamento della bolletta da parte del cliente, continui a essere compito del venditore la persecuzione del credito, anche per la quota afferente agli OGdS.

2.3. Una soluzione rispondente alle necessità espresse nel citato articolo 33ter, immediatamente implementabile (a meno dell'adeguamento dei sistemi di fatturazione delle imprese distributrici), è rappresentata dall'emissione di due documenti di fatturazione separati verso il cliente finale: una per gli OGdS emessa, in questa ipotesi, dall'impresa distributrice e una, per le rimanenti voci fatturate (la fornitura propriamente detta), emessa dal venditore. Una tale soluzione avrebbe un significativo impatto sul ruolo e sull'operatività delle imprese distributrici per le quali, interfacciandosi direttamente con i clienti finali e non con i soli venditori (in qualità di utenti del trasporto), si troverebbero con un considerevole aumento della complessità gestionale (canali di

⁴ Nel Meccanismo non rientrano gli ammanchi dovuti alla morosità nell'ambito del servizio di maggior tutela che sono recuperati mediante appositi meccanismi di riconoscimento.

⁵ Nella presente *Proposta* per "Strumenti di pagamento" si intendono gli strumenti quali carta di credito, denaro contante, denaro in wallet virtuali etc.

⁶ Nella presente *Proposta* per "Canali di pagamento" si intendono i canali fisici e virtuali utilizzabili dal cliente per pagare la bolletta quali il pagamento agli uffici postali, alle ricevitorie, all'ATM etc.

Allegato A

contatto, fatturazione, gestione del cliente etc); tale modello comporterebbe una duplicazione dell'interfaccia commerciale con evidenti ricadute in termini di aumento di costi a carico dei clienti finali. Inoltre tale modello non risulterebbe in linea con il percorso di liberalizzazione del mercato *retail* nonché con il principio di semplicità che la bolletta, e più in generale la fatturazione del servizio, deve rispettare, esposto altresì nel recente PNRR. Si rileva quindi che con una tale soluzione si ritiene ipotizzabile che si ingeneri una grande confusione nel cliente finale che riceverebbe due bollette per il medesimo servizio; tale soluzione implicherebbe, tra l'altro, la necessità di definire specifiche e complesse procedure relative alla iniziative inerenti alla riscossione del credito in caso di inadempimento del cliente. Infatti, nel caso in cui il cliente paghi solo una delle due bollette l'eventuale sospensione della fornitura avrebbe conseguenze anche con riferimento all'altra parte del servizio per cui la cui relativa bolletta potrebbe essere stata pagata.

3. Proposta ARERA: Nuova modalità di riscossione degli OGdS




Figura 2. Proposta ARERA: nuova modalità di riscossione degli OGdS

3.1. La nuova modalità di riscossione degli OGdS, oggetto di *Proposta* dall'Autorità, si sviluppa secondo i seguenti passi procedurali:

- a) l'impresa distributrice calcola periodicamente l'importo dovuto a copertura degli OGdS di pertinenza per ciascun punto di prelievo e ne dà comunicazione al venditore e ad Acquirente Unico S.p.A. (di seguito anche "AU"). A regime il calcolo degli OGdS e la successiva comunicazione ai venditori sarà effettuata direttamente da AU;
- b) il Venditore:
 - i. predispone e recapita al cliente la bolletta contenente l'importo totale dovuto dal cliente;

Allegato A

- ii. trasferisce al “sistema di pagamento” le informazioni contenute all’interno della bolletta in merito alle due distinte quote: per OGdS e per la fornitura;
- c) il cliente finale effettua il pagamento della bolletta al “sistema di pagamento”;
- d) il “sistema di pagamento” trasferisce gli importi ai rispettivi beneficiari;
- e) il “sistema di pagamento” effettua la riconciliazione tra i versamenti effettuati e le posizioni debitorie dei clienti finali fornendo:
 - i. alla CSEA e ad AU la rendicontazione degli OGdS incassati sia per cliente finale che per venditore;
 - ii. al Venditore la rendicontazione degli incassi comprensiva delle quote relative agli OGdS;
- f) il venditore comunica ad AU, per sue verifiche, le informazioni circa gli OGdS fatturati.

3.2. In sintesi, l’Autorità ritiene che la nuova modalità di riscossione debba prevedere che:

- 1) il cliente finale effettui un unico versamento dell’importo totale della bolletta fatturato dal venditore (comprensivo sia della quota relativa alla fornitura propriamente detta che della quota relativa agli OGdS);
- 2) l’importo totale versato dal cliente finale sia suddiviso tra quota OGdS e quota fornitura e quindi destinato rispettivamente alla CSEA e al venditore in qualità di rispettivi beneficiari delle due quote.

3.3. Pertanto, è necessario che sia individuato uno specifico “sistema di pagamento” in grado di:

- a) suddividere l’ammontare corrisposto dal cliente finale tra la quota afferente agli OGdS e la quota afferente alla fornitura;
- b) trasferire tali ammontari ai rispettivi beneficiari, senza che questi entrino nella disponibilità dei venditori;
- c) effettuare la rendicontazione degli OGdS versati alla CSEA e ad AU.

3.4. Nel dettaglio, nella nuova modalità di riscossione, il venditore avrebbe l’obbligo di individuare tra i prodotti offerti dal mercato dei servizi di pagamento un “sistema di pagamento” che soddisfi i requisiti di cui al precedente par. 3.3, continuando al contempo ad assicurare alla propria clientela la disponibilità di una pluralità di strumenti e di canali di pagamento.

3.5. La nuova modalità di riscossione degli OGdS richiede inoltre che ciascun venditore interagisca con il “sistema di pagamento” mettendo a disposizione dello stesso le informazioni relative alla posizione debitoria esposta in bolletta funzionali alla ripartizione nelle due quote sopracitate dell’ammontare versato dai clienti finali.

3.6. Infine, poiché nella nuova modalità di riscossione degli OGdS il venditore fatturerebbe in autonomia gli OGdS senza che questi siano preventivamente fatturati dalle imprese distributrici⁷

⁷ Come si nota, la presente *Proposta* attua una semplificazione nella gestione dei flussi e nei processi di riscossione degli OGdS, prevedendo che gli importi versati dai clienti finali a tale titolo confluiscono, attraverso il “sistema di pagamento”, direttamente nei Conti gestiti dalla CSEA, senza quindi confluire più presso l’impresa distributtrice. Ciò richiede, correlativamente, che l’impresa distributtrice sia esclusa dal processo di esazione e non fatturi più gli OGdS ai venditori, con la conseguente necessità di modificare l’attuale articolo 3, commi 10 e 11, del d.lgs. 79/99, nella parte in cui configura gli OGdS come una maggiorazione del corrispettivo di trasporto. Come si proporrà al successivo par. 5.2.2, tali disposizioni dovrebbero essere riviste configurando gli OGdS soltanto come maggiorazione dei corrispettivi del servizio di fornitura.

Allegato A

emerge, al fine di garantire l'effettiva raccolta, la necessità di implementare un sistema di verifica circa la corretta determinazione degli OGdS da parte del venditore, la puntuale fatturazione degli stessi e la rendicontazione degli incassi degli OGdS che pervengono dai clienti finali.

- 3.7. Anche alla luce del disposto dal citato articolo 33ter, che prevede che la nuova modalità di riscossione possa essere implementata prevedendo anche l'ausilio di “*un soggetto terzo che possieda caratteristiche di terzietà e indipendenza*”, l'Autorità ritiene che, a corroborazione e completamento del disegno complessivo della nuova modalità di riscossione, tale soggetto terzo abbia il compito di verifica dell'intero processo.
- 3.8. In altre parole, l'Autorità ritiene che il processo di determinazione, fatturazione e successiva rendicontazione degli OGdS debba essere puntualmente verificato e che tale verifica possa essere effettuata da AU, soggetto in possesso di caratteristiche di terzietà e indipendenza. Ciò anche in ragione del fatto che AU, attraverso il Sistema Informativo Integrato, di cui è Gestore, già si occupa della gestione dei flussi informativi fra i soggetti che partecipano ai mercati dell'energia elettrica e del gas che risultano già funzionali (seppur con necessità di integrazione) anche al nuovo prospettato compito.
- 3.9. Nel dettaglio, ai fini di effettuare la verifica circa la corretta fatturazione degli OGdS da parte del venditore, l'Autorità ritiene opportuno prevedere in capo ad AU, in qualità di soggetto terzo, i compiti di:
- a) calcolare mensilmente per ciascun punto di prelievo gli ammontari per OGdS e darne comunicazione ai venditori stessi;
 - b) verificare la conformità dell'operato del venditore, ovvero sia verificare la giusta fatturazione degli OGdS da parte dei venditori;
 - c) gestire i flussi di rendicontazione degli incassi dal “sistema di pagamento”.
- 3.10. Tale garanzia di correttezza della determinazione (e dell'imputazione) degli OGdS quali partite di interesse generale sino a oggi è assicurata dalle imprese distributrici. Tale assetto potrebbe essere recepito, per un periodo transitorio, anche nel nuovo modello di riscossione oggetto della presente *Proposta*. Ciò al fine di concedere ad AU un tempo sufficiente all'implementazione dei propri sistemi informatici delle determinazioni di cui al precedente paragrafo. In particolare, l'Autorità ritiene che si debba prevedere, per il primo periodo temporaneo, che le imprese distributrici, prevedendo che queste si occupino dell'attività di determinazione degli OGdS, continuando a calcolare periodicamente per ciascun punto di prelievo gli OGdS applicabili, dandone comunicazione ai venditori utilizzando i format già in uso per lo scambio dei dati di fatturazione del servizio di trasporto, senza tuttavia fatturare tali importi.
- 3.11. Al fine di implementare un efficace sistema di verifica in capo ad AU, l'Autorità ritiene che sia necessaria l'introduzione di flussi informativi standard, che permettano l'interoperabilità tra i diversi soggetti (Venditori, “sistema di pagamento” soggetto Terzo) indipendentemente dal “sistema di pagamento” che ogni venditore adotta, nel rispetto dei requisiti previsti nella presente *Proposta*.
- 3.12. In conclusione, si rileva che la presente *Proposta* è ispirata a un principio di *Institutional design* in cui ogni soggetto coinvolto, in coerenza e in continuità al proprio ruolo istituzionale, possa garantire al meglio l'adempimento dei compiti che gli verranno affidati. In altre parole, così come il venditore resta il soggetto tenuto a fatturare gli OGdS (processo al quale è già tenuto

Allegato A

nell'attuale modalità), l'Autorità ritiene che sia il "sistema di pagamento", che già possiede tutte le caratteristiche peculiari per la corretta gestione della movimentazione dei fondi, a detenere le competenze per suddividere gli importi fatturati in quota fornitura e quota OGdS. Infine l'Autorità ritiene che sia proprio il soggetto terzo, individuato in AU, che possa supervisionare l'intero processo al fine di garantire il corretto e ordinato svolgimento di ogni fase.

4. Valutazione della fattibilità

4.1 *Approfondimenti*

4.1.1. L'Autorità ha svolto approfondimenti finalizzati a verificare la disponibilità di modelli di "sistemi di pagamento" funzionali all'implementazione della *Proposta* descritta al precedente paragrafo.

4.1.2. Dal punto di vista logico-funzionale sono stati individuati due possibili modelli di processo per la gestione dello *split* dell'ammontare corrisposto del cliente finale:

- a) *split* attraverso piattaforma di pagamento con multi-beneficiario;
- b) *split* attraverso l'ausilio di conti c.d. "tecnici" o "transitori".

I due modelli non sono alternativi. Essi dovrebbero essere entrambi implementati dal medesimo "sistema di pagamento" e messi a disposizione dei venditori che li utilizzerebbero in funzione degli strumenti di pagamento offerti alla propria clientela. Infatti, la sola piattaforma di pagamento multi-beneficiario non consente, allo stato attuale, pagamenti automatici tipo SDD (domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito).

4.1.3. Entrambi i modelli di processo potrebbero essere coadiuvati da una apposita *piattaforma tecnologica* che gestisca i flussi informativi necessari a garantire lo *split* dell'ammontare unico corrisposto del cliente finale. Se da una parte, infatti, qualsiasi banca è tecnicamente in grado di eseguire qualsivoglia operazione sui conti, dall'altra deve conoscere, in tempo reale, le informazioni relative alla ripartizione degli ammontari corrisposti dal cliente, indipendentemente dal canale e dallo strumento di pagamento scelto dal cliente finale. Tale funzione di gestione dei flussi informativi funzionali allo *split* è tipicamente svolta da una apposita *piattaforma tecnologica* (di seguito anche "piattaforma"). La piattaforma consentirebbe infatti una efficiente gestione, in tempo reale, dei flussi informativi relativi alla ripartizione delle quote di pagamento e, inoltre, contribuirebbe alla verifica della filiera dei pagamenti, fornendo le informazioni e le funzionalità base di riconciliazione tra versamenti effettuati e posizioni debitorie a favore dei beneficiari finali.

4.1.4. I modelli individuati prefigurerebbero quindi che ciascun venditore aderisca a una piattaforma, eventualmente conformandosi agli standard di interoperabilità imposti dalla stessa, oltre a dover comunicare alla medesima piattaforma i flussi informativi relativi alla suddivisione delle quote esposte in bolletta (OGdS e fornitura).

4.1.5. Dagli approfondimenti svolti dall'Autorità, è emerso che attualmente il mercato dei sistemi di pagamento offre prodotti che consentono una parziale immediata implementazione dei modelli sotto descritti rispetto alle tipologie di canali di pagamento; mediante integrazioni e implementazioni *ad hoc* più o meno estensive, e con tempistiche che non sono nel diretto controllo dell'Autorità ma definite dalle Istituzioni competenti in esito al decreto

Allegato A

interministeriale di attuazione, potrebbero essere messe a disposizione dai venditori, per la nuova modalità di riscossione degli OGdS, ulteriori modalità di pagamento, al fine di dare completa implementazione ai modelli descritti.

4.2 Modello A: split attraverso piattaforma di pagamento con multi-beneficiario

- 4.2.1. Il primo modello prevede che la suddivisione dell'importo a favore dei diversi beneficiari sia effettuata attraverso il pagamento della fornitura mediante un prestatore di servizi di pagamento (di seguito: "PSP") aderente a una piattaforma dotata di una funzionalità di pagamento con multi-beneficiario. Se dotata di tale funzionalità, una piattaforma, a fronte di un unico versamento, predispone essa stessa la risultante suddivisione degli importi tra due beneficiari e l'operatività di accredito distinto e pre-quantificato ai due conti destinatari.
- 4.2.2. In questo modello il venditore genera e mette nella bolletta recapitata ai clienti finali un c.d. avviso di pagamento. Tale avviso è emesso utilizzando uno standard definito dalla piattaforma prescelta e riconosciuto universalmente da tutti gli attori aderenti alla piattaforma stessa. Per via delle caratteristiche del pagamento con multi-beneficiario, l'avviso di pagamento predisposto dal venditore indica al suo interno al cliente finale solamente l'ammontare totale dovuto e alla piattaforma le quote relative alla fornitura e agli OGdS. In tal modo la piattaforma può indicare al PSP scelto dal cliente la quota spettante a ogni beneficiario al momento del ricevimento del pagamento effettuato del cliente finale. Le caratteristiche dell'avviso di pagamento prevedono la possibilità di pagamento del solo intero importo da parte del cliente senza poter scomputare la quota relativa alla fornitura e la quota relativa agli OGdS.
- 4.2.3. Allo stato attuale, già è presente nel mercato dei servizi di pagamento almeno una soluzione che consente l'implementazione per il Modello A, anche se da un punto di vista tecnico, per rispondere pienamente ai requisiti richiesti deve essere integrata con un modulo dedicato alla gestione degli SDD.

4.3 Modello B: split attraverso l'ausilio di conti tecnici/transitori

- 4.3.1. Il secondo modello prevede che la suddivisione dell'importo a favore dei diversi beneficiari sia effettuata da un istituto bancario collegato a una piattaforma; nello specifico, il versamento effettuato dal cliente finale, per mezzo di uno dei PSP collegati alla piattaforma, non avviene direttamente nei conti della CSEA e del venditore, bensì transita in un c.d. conto tecnico (transitorio) intestato al venditore e collocato presso la banca collegata alla piattaforma.
- 4.3.2. Nel dettaglio, l'ammontare corrisposto dal cliente finale è destinato al conto tecnico con importi "vincolati" situato presso una apposita banca collegata alla piattaforma e non nel conto corrente situato presso la banca tesoriera del venditore. In questo modo gli OGdS seppur formalmente incassati dal venditore non entrerebbero mai nella sua disponibilità in quanto, mediante l'utilizzo di specifici e opportunamente disciplinati conti tecnici, gli OGdS sarebbero vincolati finché trasferiti direttamente dal conto tecnico del venditore alla CSEA. Contestualmente a tale versamento la banca presso cui è collocato il conto tecnico/transitorio effettua un ulteriore versamento verso la banca tesoriera del venditore per la quota parte a lui spettante.
- 4.3.3. Per tale modello, è necessario che il diritto di movimentazione dei fondi del conto tecnico venga attribuito solo della banca presso cui lo stesso conto tecnico è aperto: il conto dovrà essere

Allegato A

vincolato ovvero il venditore, seppur titolare del conto, non potrà effettuare disposizioni su tale conto.

- 4.3.4. Dagli approfondimenti svolti è emerso che a oggi il settore dei sistemi di pagamento offre piattaforme già attive rispondenti a tutti i requisiti sopra descritti, a eccezione del pagamento tramite canali fisici, che richiede la stipula di specifici accordi tra i gestori di tali reti di canali fisici e la piattaforma. Allo stato dell'arte, quindi, tali piattaforme sono in grado di supportare solamente i pagamenti digitali. È possibile che l'integrazione di canali fisici di pagamento necessiti la definizione di un Avviso di pagamento ad hoc, riportante un codice tramite il quale i PSP siano in grado di identificare i dati di pagamento, analogamente a quanto accade al modello A.

5. Impatti economici (costi e benefici) e requisiti implementativi della Proposta ARERA

- 5.1 Impatti economici delle nuove modalità di riscossione sul gettito degli OGdS sul cash-flow e sulla determinazione del fabbisogno di OGdS




Figura 3. Percentuale di incasso per tipologia di cliente finale 2020-2021

- 5.1.1. Nel breve periodo si attende un impatto negativo (per il Sistema) sul *cash-flow* relativo agli OGdS dovuto al passaggio dall'attuale modalità di riscossione alle nuove modalità di riscossione derivante dalla previsione per cui gli OGdS non debbano entrare nella disponibilità dei venditori. Ciò comporta infatti che gli importi versati al Sistema consistano di quanto effettivamente versato dai clienti finali. Ne consegue che i fondi disponibili al Sistema per gli OGdS, nel breve termine, si riducono in attesa del completo versamento da parte dei clienti finali, poichè viene meno l'attuale onere in capo al venditore di versare alla scadenza alle imprese distributrici l'ammontare totale degli OGdS fatturati, indipendentemente dall'incasso effettivo.
- 5.1.2. La Figura 3 mostra, in base ai dati a disposizione dell'Autorità, come il livello dell'incasso alla scadenza di pagamento della fattura risulti relativamente basso. Considerando i dati mostrati nella Figura 3 e ipotizzando un fabbisogno annuo di OGdS individuabile in un intervallo compreso tra

Allegato A

i 10.000M€ e i 12.000M€⁸, è possibile stimare un peggioramento del *cash-flow* per OGdS, in un intervallo compreso tra 800M€ e 970M€. Ne deriverebbe, a parità di altre condizioni, la necessità di adeguare, all'avvio della nuova modalità di riscossione, le aliquote degli OGdS per coprire finanziariamente tale riduzione/ritardo di flussi di cassa, con conseguente impatto per i clienti finali a meno di specifiche disposizioni individuate dal Legislatore.

- 5.1.3. Come si può evincere dalla Figura 3, parte dei minori flussi di cassa deriva non da insolvenze ma da ritardi di pagamento: parte degli OGdS mancanti saranno cioè versati dai clienti nei mesi successivi alla scadenza con un effettivo mancato incasso stimabile in un intervallo compreso tra 170M€ e 200M€ a un anno dalla scadenza.
- 5.1.4. L'attuale modalità di riscossione di cui al par. 1.2, essendo basata su un modello che prevede che sia le imprese distributrici che i venditori versino alle rispettive controparti (rispettivamente CSEA e le stesse imprese distributrici) l'ammontare totale di OGdS fatturati (indipendentemente dall'incasso degli stessi) risente unicamente della morosità a lungo termine (il cosiddetto *unpaid-ratio*) che, come sopra ricordato, prevede appositi meccanismi di riconoscimento/reintegro di cui al par. 1.3. Tali meccanismi hanno comportato per il Sistema il riconoscimento di ammontari annui che sono variati tra 65 M€ e 235 M€ all'anno per il meccanismo di cui alla deliberazione 50/2018 e con un valore medio annuo di 50 M€ per il meccanismo di cui alla deliberazione 32/2021. Si ricorda che il meccanismo di cui alla deliberazione 32/2021 non si applica agli esercenti il servizio di maggior tutela, per i quali attraverso la determinazione dei corrispettivi RCV a loro riconosciuti, si attua la copertura anche di eventuali morosità relative agli OGdS. L'implementazione della presente *Proposta* determinerebbe quindi anche una rivalutazione dei corrispettivi RCV ad oggi difficilmente quantificabili.
- 5.1.5. Inoltre, il passaggio alla nuova modalità di riscossione potrà comportare dei costi di implementazione e di funzionamento di tale nuovo modello per i venditori, che presumibilmente si rifletteranno sui prezzi offerti ai clienti finali, costi che a oggi risultano difficilmente stimabili.

5.2 Impatti economici a beneficio del Sistema del modello di riscossione oggetto della Proposta

- 5.2.1. In coerenza con le finalità dell'articolo 33ter del decreto-legge 77/21, il modello proposto dall'Autorità, sottraendo dalla disponibilità dei venditori gli OGdS versati dai clienti finali, preclude qualsiasi eventuale comportamento opportunistico da parte dei venditori che potrebbe potenzialmente implicare la distrazione degli OGdS per le finalità di interesse generale a cui sono destinati. In termini monetari, come mostrato al par. 5.1.4, si configura un risparmio per il Sistema dovuto alla dismissione dei meccanismi correlati alle attuali modalità di riscossione descritti al par. 1.3 corrispondente all'azzeramento delle partite di reintegrazione alle imprese distributrici determinate in esito a tale meccanismo che oggi trovano copertura tramite l'adeguamento dei corrispettivi a copertura degli OGdS stessi.
- 5.2.2. Inoltre, non essendo più gli OGdS configurati come una maggiorazione del corrispettivo di trasporto, ed essendo quindi disintermedie le imprese distributrici, con l'implementazione della nuova modalità si configura una riduzione del livello delle garanzie richieste ai venditori (con risparmi a favore di questi ultimi stimabili nell'ordine di 100-150M€/anno corrispondenti

⁸ L'attuale situazione geopolitica e la correlata situazione di alta volatilità dei prezzi non rende possibile ottenere una stima maggiormente precisa.

Allegato A

all'azzeramento della quota-parte di garanzie che riferiscono agli OGdS) che nell'ambito dei contratti di trasporto, ai sensi del Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica (Allegato B alla deliberazione 268/2015/R/eel), è correlato all'entità delle stesse fatture di trasporto.

5.3 Attuazione del modello di riscossione proposto

- 5.3.1. Quanto previsto dal citato articolo 33ter mira ad assicurare che gli importi versati dai clienti finali a titolo di OGdS affluiscono integralmente ed effettivamente nei conti gestiti dalla CSEA, per le esigenze pubbliche cui i suddetti OGdS sono destinati. In tale prospettiva, costituisce un ostacolo e un elemento di eccessiva complessità l'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99, che, configurando gli oneri come maggiorazione del corrispettivo di utilizzo della rete, comporta il coinvolgimento anche dell'impresa distributrice nella riscossione del gettito degli OGdS.
- 5.3.2. La presente *Proposta* delinea un nuovo processo di riscossione degli OGdS caratterizzato da flussi che comportano, da un lato, che gli OGdS versati dai clienti finali confluiscono, attraverso il "sistema di pagamento", direttamente presso i conti gestiti da CSEA, senza passare attraverso l'impresa distributrice; dall'altro lato, che l'impresa distributrice non fattura più gli OGdS ai venditori, ma che questi ultimi procedano autonomamente a fatturarli ai propri clienti finali. In altre parole, la presente *Proposta* presuppone una estromissione dell'impresa distributrice dal processo di riscossione degli OGdS. Con tale presupposto confligge, però, il citato comma 11 che, come visto, continua a qualificare gli OGdS come "*adeguamento corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale*".
- 5.3.3. L'attuazione dell'articolo 33ter, nei termini sopra individuati, necessiterebbe pertanto, a giudizio di questa Autorità, di una modifica del d.lgs. 79/99, al fine di configurare gli OGdS come maggiorazione dei corrispettivi applicati dai venditori ai clienti finali per il servizio di fornitura. A tal fine, potrebbero essere introdotte le seguenti modifiche ai commi 10 e 11 dell'articolo 3 del d.lgs. 79/99:
- i. al comma 10, a decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del decreto interministeriale di cui all'articolo 33ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, sono soppresse le parole: "*considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti al comma 12*";
 - ii. al comma 11, a decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del decreto interministeriale di cui all'articolo 33ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, l'ultimo periodo "*L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma 10*" è sostituito dal seguente "*Al fine di considerare gli oneri generali di sistema dovuti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna apposite maggiorazioni dei corrispettivi di fornitura applicati ai clienti finali dai relativi fornitori.*".
- 5.3.4. Come si nota, è necessario che la modifica ora proposta al d.lgs. 79/99, sia condizionata all'effettiva operatività del decreto interministeriale di riforma complessiva delle modalità di riscossione degli oneri, cui al citato articolo 33ter, comma 1, del decreto-legge 77/21: sino ad allora, infatti, non possono che continuare ad applicarsi le attuali disposizioni definite

Allegato A

dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in coerenza con l’attuale formulazione del decreto legislativo 79/99.

- 5.3.5. Inoltre, ai fini dell’applicazione dell’IVA, occorre ricordare che, nell’attuale regime di riscossione, gli OGdS – pur trattandosi di un’imposta indiretta – costituiscono l’imponibile che viene fatturato dalle imprese distributrici nei confronti del venditore. Analoga situazione è ravvisabile in capo al venditore, il quale – anche nel nuovo assetto oggetto della presente *Proposta* – continuerebbe a fatturare gli OGdS come componente addizionale del corrispettivo della fornitura elettrica praticato alla clientela su cui applicare l’IVA.
- 5.3.6. Al riguardo, infatti, occorre ricordare che il comma 2 dell’articolo 33ter del decreto-legge 77/21, prevede che *“All’attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica”*.
- 5.3.7. Per quanto attiene l’incasso degli OGdS, benché non vi sia una norma fiscale che affermi esplicitamente che chi fattura un determinato importo lo deve anche necessariamente incassare, l’Autorità ritiene opportuno che nell’ambito del decreto interministeriale di attuazione sia puntualmente chiarito che la gestione del credito permanga nella responsabilità del venditore. Per altro ciò permetterebbe altresì di esplicitare come le componenti a copertura degli OGdS continuino a concorrere alla determinazione dell’imponibile IVA oggetto di fatturazione da parte dei venditori al dettaglio nei confronti dei clienti finali.
- 5.3.8. Al fine di chiarire tale assetto definito dalla disposizione in esame, si propone la seguente modifica in coerenza con quanto previsto dal comma 2, dell’articolo 33-ter del decreto-legge 77/21 *“All’articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, al termine del primo comma, dopo la parola “venditori” sono inserite una virgola e le seguenti parole “che restano responsabili della fatturazione e dell’incasso dei medesimi”*”.
- 5.3.9. Conseguenza a tale modifica che ai venditori fanno capo tutti gli obblighi previsti dalla disciplina per la gestione del credito; in caso di inadempimento dei clienti finali sono i venditori che mettono in atto tutte le iniziative finalizzate alla riscossione del credito, e nello specifico, del credito relativo agli OGdS.

5.4 Requisiti normativi/regolatori funzionali all’implementazione del nuovo modello di riscossione

- 5.4.1. L’implementazione del “sistema di pagamento” così come tratteggiato rispetto agli approfondimenti svolti dall’Autorità potrebbe, alle valutazioni della Stessa, implicare la necessità di interventi in capo alle Istituzioni competenti per l’adeguamento di taluni strumenti oggi reperibili rispetto ai requisiti che sono sopra emersi.
- 5.4.2. In particolare, rispetto ai conti tenici/transitori, ad avviso dell’Autorità è necessario disporre che il diritto di movimentazione dei fondi del conto sia solo della banca: il conto deve essere vincolato – il venditore, titolare del conto, non può effettuare disposizioni. Inoltre il conto deve conservare i fondi per il tempo minimo utile a disporre i rversamenti finali ai diversi beneficiari (CSEA per gli OGdS e banca tesoriera del venditore per la fornitura) in base alle informazioni trasmesse dalla piattaforma tecnologica (al più tardi ed in ogni caso entro il termine del giorno successivo all’accredito- nella quale cliente ha effettuato il pagamento della bolletta).
- 5.4.3. Per i pagamenti con bonifico è inoltre necessario che il sistema bancario implementi uno specifico «bonifico parlante» (diverso quindi dal bonifico ordinario) simile a quello utilizzato dai cittadini

Allegato A

per ottenere le detrazioni fiscali. Lo specifico «bonifico parlante» dovrà prevedere che nel momento in cui il cliente finale inserisce il codice riportato nell'avviso di pagamento appaia in automatico l'importo totale da pagare. In un primo periodo transitorio i pagamenti con bonifico (ordinario) potranno essere gestiti con le stesse modalità dei pagamenti parziali (ripartizione proporzionale delle quote - par. 5.4.4 lett. b)).

5.4.4. D'altro canto la nuova modalità di riscossione prefigura anche un'attività regolatoria dell'Autorità stessa di una certa portata innovativa, che per sommi capi può essere già delineata come segue (e che seguirà l'adozione del decreto interministeriale di attuazione):

- a) rispetto alle modalità con cui si svolge l'attività di controllo da parte di AU e, in generale, al fine di garantire il gettito degli OGdS, è necessario che l'Autorità definisca un'apposita disciplina finalizzata alla regolamentazione delle modalità e delle tempistiche con cui i diversi soggetti si scambiano le informazioni;
- b) con riferimento ai pagamenti parziali (ad es. a seguito di escussione di garanzia/deposito cauzionale o di recupero del credito nell'ambito di procedure di morosità) è necessario che siano puntualmente definite dall'Autorità regole per la ripartizione dell'incasso tra la quota OGdS e la quota fornitura (proporzionale alle due quote esposte in bolletta), nonché lo schema di regole per la validazione della determinazione e imputazione degli importi degli OGdS da parte dei venditori.

6. Tempistiche di implementazione

6.1. L'Autorità ha svolto opportuni approfondimenti, anche mediante l'interlocuzione con diversi soggetti che potranno essere interessati dalle nuove modalità di riscossione degli OGdS, finalizzati a valutare le potenziali tempistiche di implementazione delle diverse fasi descritte nella presente *Proposta*.

6.2. Nello specifico si rileva che, con un tempo che si può stimare in circa 6 mesi le imprese distributrici potrebbero essere in grado di avviare le attività di cui al par. 3.1 lettera a); il passaggio alla fase a regime descritta al medesimo paragrafo, con il calcolo effettuato da AU - attività di adeguamento che può essere effettuata parallelamente - richiede circa 18 mesi. Al contempo, si ritiene che per l'implementazione ottimale di tutte le attività di verifica da parte del soggetto terzo, come descritte al par. 3.9, son necessari non meno di 12 mesi dalla definizione del quadro regolatorio e normativo.

6.3. Con riferimento invece ai tempi delle attività funzionali all'adeguamento dell'operatività degli operatori energetici al "sistema di pagamento". a detta delle associazioni di categoria (dei venditori e delle imprese distributrici) "*saranno certamente molto lunghi*"; oltre a questi devono essere adeguatamente considerati i tempi che il mercato dei "sistemi di pagamento" necessita per gli adeguamenti di cui al par. 4.1.5 (tempi non controllabili dall'Autorità). Infine, è opportuno considerare che, oltre agli sviluppi *ex novo* di cui sopra, ogni venditore avrà la necessità di adeguare i propri *software* di fatturazione, nonché aggiornare le proprie modalità di gestione dei pagamenti finora utilizzate; infine, accanto a tali adeguamenti si ritiene necessario garantire un certo periodo di tempo per una fase di test stimabile in non meno di 6 mesi.